

*(I lavori iniziano alle ore 9.36 con l'esame del punto all'o.d.g.  
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

OMISSIS

\*\*\*\*\*

**Interrogazione indifferibile e urgente n. 1318 presentata da Bono, inerente a "Collocamento in quiescenza per i dipendenti delle ASL. Richiesta dimissioni volontarie da parte dell'ASL TO2 - Ospedale Maria Vittoria di Torino"**

### **PRESIDENTE**

Esaminiamo l'interrogazione indifferibile e urgente n. 1318m inerente a *"Collocamento in quiescenza per i dipendenti delle ASL. Richiesta dimissioni volontarie da parte dell'ASL TO2 - Ospedale Maria Vittoria di Torino"*, presentata dal Consigliere Bono, che la illustra.

### **BONO Davide**

Grazie, Presidente; e grazie anche per aver posticipato la mia interrogazione.

Questa è un'interrogazione più recente rispetto a quella del collega Graglia (è del novembre 2016), ma comunque è passato quasi un annetto; la tematica, però, rimane fortunatamente attuale. Parliamo del collocamento in quiescenza per i dipendenti delle ASL e quindi l'erogazione del trattamento di fine rapporto.

Non sto a fare una premessa lunga, che ovviamente è nel testo dell'interrogazione che supera le tre pagine, ma sappiamo che sono state fatte diverse modifiche, soprattutto per il pagamento del TFR. Ci sono tre modalità di diverso di pagamento: in un'unica soluzione se non supera i cinquantamila euro, oppure in due o tre rate annuali. Cambia anche il periodo di erogazione, nel senso che vi è un'erogazione a breve termine (entro tre mesi, sostanzialmente) se la cessazione avviene per inabilità o per decesso; entro un anno se la cessazione viene per pensionamento o per raggiungimento dei requisiti di servizio o per età; oppure entro due anni se la cessazione avviene per dimissioni volontarie.

Ci sono state poi ulteriori modifiche tramite delle circolari dell'INPS, in cui per ovvi motivi si è chiesta la possibilità di anticipare comunque l'erogazione del TFR. Infatti è ovvio - lo è da un punto di vista economico, meno da un punto di vista lavorativo - che da parte dell'Ente pubblico si tenda a rinviare il più possibile l'erogazione del TFR, il che però non facilita ovviamente l'uscita dal servizio da parte dei dipendenti pubblici.

Abbiamo letto su organi di stampa e abbiamo avuto informazioni sul fatto che vi siano molte di discrepanze tra ASL per quanto riguarda la procedura di pensionamento e quindi di erogazione del TFR. Avremmo avuto questa notizia - e per questo abbiamo fatto questa interrogazione - secondo la quale all'ex ASL TO2 (che ormai è confluita nell'ASL unica di Torino) e in particolar modo all'Ospedale Maria Vittoria ai dipendenti venga chiesto di protocollare una lettera di dimissioni volontarie, e quindi prima del pensionamento. Questo farebbe rientrare l'erogazione del TFR nell'ultima casistica che avevo illustrato prima, cioè quella con la tempistica di due anni prima dell'erogazione dello stesso. Si tratta di una procedura che pone alcuni interrogativi rispetto all'esigenza dei lavoratori.

Le domande che abbiamo posto, Assessore, sono quindi varie, ma sostanzialmente vorremmo capire un po' come funziona - o come dovrebbe funzionare - nelle varie ASL il collocamento in quiescenza, l'erogazione del TFR e il pensionamento; e se lei intende uniformare l'iter con una delibera di Giunta o, comunque, con un indirizzo ai Direttori generali delle ASL.

Grazie.

## **PRESIDENTE**

Grazie, Consigliere Bono.

Per la Giunta regionale, risponde l'Assessore Saitta.

## **SAITTA Antonio, Assessore alla sanità**

L'interrogazione, nelle premesse, fa riferimento ai requisiti anagrafici necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia, come ridefiniti dall'articolo 24, comma 6, lettera c) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214.

Nel successivo capoverso, dopo aver richiamato la circolare INPS 154 del 2015, si fa riferimento ai termini e alle modalità di pagamento del TFS per i dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro perché hanno raggiunto i requisiti per la pensione. Precisazioni: la citata circolare INPS 154 ha specificato che l'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 (*"Esclusione dalle riduzioni percentuali per le pensioni anticipate con età inferiore ai sessantadue anni"*) ha determinato una modifica delle regole sui termini di pagamento dei TFS e TFR dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione, ex articolo 2, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, associate al pensionamento anticipato.

In particolare chiarisce che, con riferimento alle risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con decorrenza successiva al 2014 e con requisiti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2017, sono sospese le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12 novembre 2014, secondo il quale si applicava il termine di pagamento ordinario di 24 mesi.

Pertanto, poiché le prestazioni pensionistiche sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre le possibili deroghe, ove applicabili. Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio a fine rapporto, conseguente a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione anticipata.

La nuova formulazione del citato articolo 71, comma 11, prevede due diverse tipologie di risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro: obbligatoria, nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, nonché dei dipendenti che al compimento dell'età limite ordinamentale (65 anni) risultino altresì in possesso dei requisiti per la pensione anticipata; facoltativa, nei confronti di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata (in tal caso, questa è rimessa alla determinazione dell'Amministrazione, la cui decisione con atto generale di organizzazione interna deve essere motivata con specifico riferimento alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione di servizi).

Restano esclusi i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e i responsabili di Struttura complessa, per i quali perdura la facoltà di rimanere in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo. Le Amministrazioni possono invece applicare la risoluzione unilaterale nei confronti dei dirigenti non responsabili di Struttura complessa che

abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata, purché non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Tutto ciò premesso, si segnala che l'ASL Città di Torino dispone regolarmente la risoluzione del rapporto di lavoro, sia nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia sia nei confronti di quelli che al raggiungimento dei limiti ordinamentali abbiano già maturato il diritto alla pensione anticipata. Ovviamente gli interessati non rassegnano le dimissioni e inoltrano all'INPS per via telematica la domanda di trattamento pensionistico.

Poiché per il periodo 2014-2016 l'Amministrazione ha già adottato misure volte alla razionalizzazione del proprio assetto organizzativo, con conseguente riduzione strutturale della spesa del personale e dichiarazione di esubero, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 101 del 2013, convertito con legge 125/2013, attualmente non ha deciso di avvalersi della risoluzione unilaterale facoltativa.

Pertanto, i dipendenti che vogliono accedere alla pensione anticipata avendone perfezionato i requisiti contributivi a età inferiore rispetto ai limiti di età e di quelli ordinamentali, rassegnano le dimissioni volontarie e inoltrano all'INPS, per via telematica, la domanda di trattamento pensionistico.

## **PRESIDENTE**

Grazie, Assessore Saitta.

Dichiaro chiusa la trattazione del sindacato ispettivo.

\*\*\*\*\*

*(Alle ore 10.14 la Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

*(La seduta ha inizio alle ore 10.18)*